



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/35 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 195

del 19 maggio 2020

Prot. Gen. n. 39219

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.38048 datata 14 maggio 2020, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione, nonché della disciplina di senso unico alternato in parte della via Adige e del viadotto Pertini, al fine di consentire l'intervento dei lavori di messa in sicurezza delle strade adiacenti i plessi scolastici;
- che nella medesima nota si indica che i lavori verranno effettuati dal 25 maggio 2020 al 06 giugno 2020;

- **CONSIDERATI** gli orari in cui si evidenzia un aumento del traffico cittadino, si ritiene necessario effettuare i lavori negli orari sotto indicati;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

dalle ore **07:30** del giorno **25 maggio 2020** fino alle ore **18:00** del giorno **06 giugno 2020**,
in:

1. in **VIA ADIGE**, entrambi i lati del tratto compreso tra piazzale Tombolelli e il viadotto Pertini;
2. in **VIADOTTO PERTINI**, entrambi i lati, per mt.50,00 a partire da via Adige in direzione Roma:
 - l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;
 - l'istituzione della disciplina viaria temporanea di senso unico alternato.

1. i lavori potranno essere eseguiti solo dalle ore **08:30** alle ore **12:30** e dalle ore **13:30** alle ore **18:00**, con l'obbligo di utilizzare personale idoneamente abbigliato (movieri) e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione dei lavori.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), **nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;**
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle soc. CO.TRA.L. s.p.a. e C.S.P. s.r.l., ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative indicate dal vigente Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni accessorie previste.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI